

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 05 maggio 2025, alle ore 12:50, si è riunita in collegamento audio video, come previsto dall'articolo 11 dello Stuto, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ECHOES (di seguito "l'Associazione") in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 9 c.3 del D.M. 106/2020 per l'iscrizione al RUNTS e conseguente modifica di adeguamento dello Statuto;
2. Varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto alla consegna di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Federico Valotto che propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Elisa Grion, che accetta.

Il Presidente attesta che sono presenti n. 12 (dodici) associati su 12 (dodici) iscritti e accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti in modalità telematica.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.14 per la validità dell'assemblea di prima convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno. Il presidente dichiara aperta la seduta.

1. Richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 9 c.3 del D.M. 106/2020 per l'iscrizione al RUNTS e conseguente modifica di adeguamento dello Statuto

Il Presidente informa i Presenti che a seguito del deposito dell'Istanza di iscrizione al RUNTS dell'associazione, avvenuta in data 10 aprile 2025, la giunta regionale della Regione Veneto – Direttore del U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – ha inviato via Pec una richiesta di integrazione per poter procedere all'iscrizione al Registro.

In particolare, viene richiesto di:

1. modificare lo statuto per inserire la previsione che il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti solo se effettuato all'interno del medesimo comune. Il trasferimento in altro comune, invece, obbliga gli enti a modificare lo Statuto (art. 111ter c.c aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs 6/2003, orientamento confermato nello studio prodotto dal consiglio nazionale del terzo settore).

2. Integrare l'articolo 5 per consentire di determinare con precisione quale sia lo scopo associativo.
3. Integrare l'articolo 6 per fornire chiarimenti in merito al punto in cui "si rimanda all'assemblea dei soci l'organizzazione di un periodo di conoscenza di stimati 6 mesi".
4. Modificare l'articolo 6 per adeguare il tempo previsto di 10 giorni per consentire all'associato di valutare e predisporre un eventuale ricorso a quanto richiesto dall'articolo 23 del Codice del Terzo Settore, che normalmente concede 60 giorni di tempo.

Il Presidente procede alla lettura delle proposte di modifica da apportare agli articoli 1, 5 e 6 dello Statuto per adeguarlo a quanto richiesto. Le modifiche sono così sintetizzate:

1. Articolo 1 c.4: Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, *se effettuato all'interno del medesimo comune.*
2. Articolo 5 c.1: L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale *con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita pubblica, nella cooperazione tra culture in un'ottica di sviluppo sostenibile. Attraverso progetti educativi, eventi, scambi internazionali e attività di advocacy, l'organizzazione mira a costruire ponti tra territori e generazioni, favorendo il dialogo interculturale, la giustizia sociale e l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.*
3. Articolo 6 c.4: si propone di eliminare il periodo di conoscenza di 6 mesi previsto per l'ammissione di nuovi soci.
4. Articolo 6 c.6: L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Presidente avvia un breve dibattito sui singoli punti alla fine del quale invita l'assemblea a deliberare in merito alla decisione di modifica statutaria.

La votazione si tiene con voto palese, per alzata di mano

Favorevoli : 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'assemblea all'unanimità delibera, relativamente al primo punto, di approvare la modifica allo Statuto, come da testo allegato al presente verbale e autorizza il Presidente dell'Associazione Federico Valotto a provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di darne comunicazione al registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Varie ed eventuali.

Non si riscontrano altri punti da deliberare, pertanto il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Sig. Federico Valotto (Presidente)

Federico Valotto

Sig.ra Elisa Grion (Segretario)

Elisa Grion

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 7/5/25 1° N° 753 Priv. S.F.

Esatti t. 248,00
PER IL DIRETTORE, IL DELEGATO
IL FUNZIONARIO (*)
Attilio Francavilla



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ECHOES ETS (di seguito "l'Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Postumia di Ponente 276, Cittadella (PD), 35013.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, se effettuato all'interno del medesimo comune

Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituite sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'ETS attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'Associazione stessa.

ART. 2
(Statuto)

L'ETS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella vita pubblica, nella cooperazione tra culture in un'ottica di sviluppo sostenibile. Attraverso progetti educativi, eventi, scambi internazionali e attività di advocacy, l'organizzazione mira a costruire ponti tra territori e generazioni, favorendo il dialogo interculturale, la giustizia sociale e l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Formazione universitaria e post universitaria;
- Organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del dlgs 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in attività dirette ad:

- Aumentare la partecipazione delle/dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese promuovendo la consapevolezza e il dibattito sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030;
- Organizzare corsi di educazione informale ed extracurricolari in collaborazione con esperti e docenti universitari;
- Creare attività di educazione peer to peer e di divulgazione per progetti universitari relativi agli argomenti della mission dell'associazione;
- Favorire la partecipazione delle/dei giovani alla vita sociale, civile del Paese, avvicinandoli alle Istituzioni attraverso attività mirate quali ad esempio: i programmi di scambio giovanile, finalizzati al dialogo interculturale e alla condivisione di esperienze tra giovani di diverse realtà territoriali e culturali; l'organizzazione di workshop e programmi di formazione su tematiche quali la leadership, la gestione di progetti e l'advocacy; le iniziative volte a promuovere la rappresentanza giovanile e la partecipazione ai processi decisionali, fornendo strumenti per un'efficace interazione con le istituzioni; gli eventi di networking, che favoriscono il dialogo e la collaborazione tra giovani, esperti e decisori politici; e i percorsi di mentorship con professionisti qualificati, volti allo sviluppo di competenze utili per un contributo attivo nella vita civile e sociale;
- Collaborare con gli enti della pubblica amministrazione conducendo studi, elaborando pareri e informazioni relative a questioni e interessi delle/dei giovani per uno sviluppo sostenibile;
- Favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni, università, aziende e istituzioni per la promozione dello sviluppo sostenibile;
- Promuovere il dialogo e lo scambio con organizzazioni straniere similari;
- Sostenere i principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, di genere e solidarietà che costituiscono i principi ispiratori di ognuna di esse e sviluppo sostenibile;
- Promuove azioni di ricerca e indagine sulle idee di sviluppo sostenibile, coordinandosi con le aziende, gli enti, le università, gli osservatori e le fondazioni che operano studi nel settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche utilizzando piattaforme informatiche, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati sono tenuti a versare, alla comunicazione di accoglimento della loro domanda di ammissione, una quota di iscrizione una tantum e quindi, annualmente, una quota di associazione nella misura, entro i termini e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio direttivo

Presidente

Organo di controllo, la cui nomina sarà subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 co.3 lett.a) del D.lgs 117/2017.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altri mezzi tecnologici spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne determina l'eventuale compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati,

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri e un massimo di sette membri (e sempre e comunque in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per numero tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,ts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- determina le quote associative,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

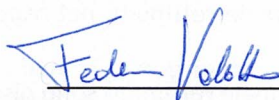
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

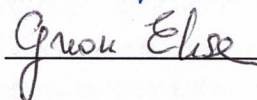
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Sig. Federico Valotto (Presidente)



Sig.ra Elisa Grion (Segretario)



Cittadella, 5 maggio 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
Reg.to il 7/5/25 I N° 753 Priv. S.F.
Esatti e 248,00
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

IL FUNZIONARIO (*)
Attilio Fracavilla
